

- (13) Prima che il sistema EMCS diventi operativo e dati i problemi incontrati, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo conto delle opinioni dei settori commerciali interessati, dovrebbe esaminare modi per migliorare l'attuale sistema cartaceo.
- (14) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata di sviluppo e di installazione del sistema, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in seguito denominato «il sistema di informatizzazione».

2. Tale sistema è inteso:

- a) a consentire la trasmissione elettronica del documento d'accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli;
- b) a migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.

#### Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione realizzano il sistema di informatizzazione entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Le attività relative all'avviamento del sistema di informatizzazione iniziano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

#### Articolo 3

1. Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.
2. La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possi-

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

bile l'NCTS e a garantire che tale sistema di informatizzazione EMCS sia compatibile con l'NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso, con l'obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi.

3. Gli elementi comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema, nonché dai servizi di coordinamento utilizzati da tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

4. Gli elementi non comunitari del sistema sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle banche di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software o dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà necessari per garantire una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

#### Articolo 4

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, coordina la realizzazione e il funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema di informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globale del sistema;
- b) la messa a punto dei dispositivi di sicurezza del più alto livello possibile al fine di vietare l'accesso non autorizzato ai dati e di garantire l'integrità del sistema;
- c) gli strumenti per l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari per l'inserimento degli elementi comunitari del sistema d'informatizzazione ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, riuniti in seno al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un piano direttivo e i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Il piano direttivo e i piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine. I piani di gestione stabiliscono i termini di ultimazione dei compiti necessari per l'esecuzione di ciascun progetto definito nel piano direttivo.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine, entro i termini stabiliti nei piani di gestione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e regolari loro assegnati.